



COMUNE DI PILA

C.F. 82001310026
P.IVA 01627200023

via Roma n°19 – 13020 Pila (VC)

tel. 0163-71327 – fax 0163-72949 – pila@ruparpiemonte.it – www.comune.pila.vc.it

S. U. A. P.

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO

(N° 02/2018)

Il Responsabile del S.U.A.P.

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 presentata al SUAP del Comune di Pila dalla ditta “ Copra di Prandina Mauro Gianpaolo & C. snc ai sensi dell’art. 3 del DPR 59/2013 ai fini dell’esercizio dello stabilimento sito in Comune di Pila Frazione Failungo Inferiore;

Considerato che la domanda ha dato luogo all'avvio delle procedure in materia da parte della Provincia di Vercelli a cui il Comune di Pila ha richiesto avvalimento delle strutture e delle competenze tecniche del Settore Tutela Ambientale;

Vista la nota della Provincia di Vercelli n. 0031221 in data 17/12/2018 pervenuta al prot.n.1179 in data 17/12/2018 con cui è stata trasmessa la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Vercelli n. 313 del 13/12/2018 avente ad oggetto: “DPR 13.03.2013 n.59 articolo 4 .Provvedimento di adozione dell’autorizzazione unica ambientale della Ditta Copra di Prandina Mauro Gianpaolo & C snc per lo stabilimento ubicato in Frazione Failungo Inferiore in Comune di Pila”;

Considerata l'opportunità di far constare ciò in un formale atto AUTORIZZATIVO da valere ad ogni conseguente effetto;

Evidenziato che, ai sensi del DPR 160/210, il provvedimento conclusivo del procedimento rilasciato dallo Sportello Unico è -ad ogni effetto- titolo unico per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il D.Lgs. 112/1998 , il DPR 160/2010 ed il D.P.R.59/2013 ;

Tutto ciò premesso, a conclusione del procedimento e per tutto quanto considerato, così come motivato, assume il seguente

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

quale titolo unico e autorizzativo, facendo propria la sopraindicata Determinazione Dirigenziale della Provincia di Vercelli n. 313 del 13/12/2018 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento conclusivo, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 alla ditta Copra di Prandina Mauro Gianpaolo & C. snc ai fini dell’esercizio dello stabilimento sito in Comune di Pila Frazione Failungo Inferiore;

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto, da parte della ditta, di tutte le condizioni e prescrizioni dettate nella Determinazione Dirigenziale allegata al presente provvedimento, con l'avvertenza che il presente atto potrà essere privato di effetti (anche mediante provvedimenti delle singole autorità competenti) nel caso in cui siano apportate modifiche non consentite o non preventivamente autorizzate nonché negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative, per cui ogni eventuale variazione o modifica strutturale relativa ad ogni singolo tronco fognario approvato dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa. La ditta destinataria del presente provvedimento unico è responsabile di ogni inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti, delle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale e delle modalità esecutive stabilite nel precitato provvedimento dirigenziale n. 313 del 13/12/2018 che viene fatto proprio e ricompreso in ogni sua parte.

La validità del presente provvedimento è confermata in quindici anni a decorrere dalla data del presente provvedimento Suap ovvero dal 18 dicembre 2018.

Il presente provvedimento è notificato alla ditta richiedente, viene inoltre inviato in copia all'ARPA, alla Provincia di Vercelli - Settore Tutela Ambientale e all'ASL Vercelli.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del DPR 24 Novembre 1971 n. 1199.

Al presente provvedimento è allegato il seguente atto che è da considerare parte integrante e sostanziale ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
-Determinazione Dirigenziale n. 313 del 13/12/2018 del Dirigente Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli.

Si dispone la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio informatizzato del Comune di Pila per la durata di gg. 15 (quindici) consecutivi.

Pila, 18/12/2018



Il Responsabile del S.U.A.P.
Dr. Tiziano Garavaglia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "T. Garavaglia", written over the printed name of the official.



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI - SOCIO ECONOMICO - PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE - AMBIENTE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AUA - EDUCAZIONE AMBIENTALE

Provvedimento N. 313 DEL 13/12/2018

OGGETTO: D.P.R. 13.03.2013, N. 59, ARTICOLO 4. PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DELLA DITTA COPRA DI PRANDINA MAURO GIANPAOLO & C. SNC PER LO STABILIMENTO UBICATO IN FRAZIONE FAILUNGO INFERIORE IN COMUNE DI PILA .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) è il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del DPR 59/2013 e s.mi.;
- la Provincia è l'autorità cui compete la fase istruttoria propedeutica al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6-bis, della Legge 241/90;
- il Gestore è la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il giorno 25/07/2018, PEC ricevimento n. 18551 è pervenuta dal SUAP del Comune di Pila l'istanza presentata dalla Ditta Copra di Prandina Mauro Gianpaolo & C. snc ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e s.mi. ai fini dell'esercizio dello stabilimento sito in **Comune di Pila Frazione Failungo inferiore** ;
- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata per il rilascio del seguente titolo abilitativo: scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del 269 del D. Lgs. 152/2006;
- ai sensi della Circolare della Giunta Regionale 1/AMB/2014, al fine di acquisire gli elementi tecnici necessari per il rilascio delle autorizzazioni confluite nell'AUA, con comunicazione del 23/08/2018, PEC di invio n. 20454, sono stati chiesti i pareri agli Enti, Società, Imprese, Associazioni, ecc. competenti in materia ambientale;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni espresso del Dipartimento Nord Est ARPA Piemonte pervenuto in data 28/11/2018, PEC di arrivo n. 29483;

ACQUISITA altresì dichiarazione integrativa pervenuta in data 7/12/2018 (prot prov. 30498) con la quale la ditta precisa che lo scarico oggetto di autorizzazione provinciale n. 26607 del 31/07/2002 (soggetta a rinnovo tacito ai sensi della LR 6/2003) sarà dismesso all'entrata in funzione dello scarico oggetto della presente istanza .

DATO ATTO che la Posizione Organizzativa dell'Area Ambiente, dott.ssa Sabrina Bigatti, responsabile del Servizio Disciplina Tutela Acque ha perfezionato l'iter istruttorio e che le prescrizioni in materia di scarichi idrici sono state predisposte dall'Ufficio Acque Reflue tenuto conto del parere di Arpa e sono confluite nell'allegato A al presente atto

VISTI:

- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto – legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35";
- la Circolare del MATTM n. 49801/GAB del 07/11/2013;
- la Circolare interpretativa del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 1/AMB del 28/01/2014;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive di seguito SUAP;
- il D. Lgs. 152 del 3/04/2006 e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto sopra indicato, di procedere all'adozione del provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta **Copra di Prandina Mauro Gianpaolo & C. snc per lo stabilimento ubicato in Frazione Failungo Inferiore in Comune di Pila (VC)**;

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente dell'Area Ambiente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e che lo stesso, in qualità di responsabile del procedimento in questione e in riferimento all'istruttoria effettuata, dichiara che è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia;

Tutto ciò premesso

ADOTTA

- ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. e s.m.i., il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **Ditta Copra di Prandina Mauro Gianpaolo e C. snc** per lo stabilimento ubicato in **Frazione Failungo Inferiore in Comune di Pila (VC)**, relativamente al seguente titolo abilitativo:
- ◆ scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del 269 del D. Lgs. 152/2006;

fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

- 1) le attività devono essere svolte nel rispetto delle specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e delle prescrizioni riportate nell'Allegato A all'autorizzazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- 2) eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- 3) qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'AUA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- 4) in caso di variazione della titolarità dell'AUA, il vecchio ed il nuovo gestore ne dovranno dare comunicazione entro 30 giorni allo SUAP territorialmente competente;
- 5) la Ditta dovrà comunicare allo SUAP competente per territorio la **cessazione** dell'attività dello stabilimento autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli impianti;
- 6) l'autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione delle autorità competenti al controllo;
- 7) restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti;
- 8) sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del gestore, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organis.mi., nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni;
- 9) la Ditta deve presentare, tramite SUAP, domanda di **rinnovo almeno SEI mesi** prima della data di scadenza dell'AUA, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013 e s.mi.;
- 10) l'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
 - a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
- 11) la mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative settoriali in materia ambientale;
- 12) per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia;

DISPONE

- che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, allo SUAP competente che provvederà a rilasciarlo all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze;
- che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha **validità di QUINDICI anni dalla data di rilascio da parte dello SUAP**;
- che il presente atto, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i.;
- di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli.

AVVERTE

che a norma dell'articolo 3 u.c. della legge 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:

- entro 60 giorni dalla notifica davanti al TAR;
- entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegato SUB A

Vercelli, li 13/12/2018

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO A – Prescrizioni in materia di scarichi idrici

Ditta COPRA di PRANDINA MAURO GIANPAOLO & C. snc
Stabilimento di Pila – Fraz.ne Failungo Inferiore

punto di scarico	tipologia acque reflue	sistema di depurazione	recapito dei reflui
1	• acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici a servizio dell'impianto	fossa Imhof	pozzo perdente

Le acque reflue prodotte nell'insediamento sito in Pila – Fraz.ne Failungo Inferiore - sono classificate come domestiche secondo quanto previsto dall'art. 74 punto g) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

prescrizioni reflui domestici

- 1) lo smaltimento è ammesso solo se il refluo, nel tempo, mantiene le caratteristiche di scarico civile;
- 2) il posizionamento e il dimensionamento dei sistemi di chiarificazione e smaltimento devono corrispondere a quanto previsto dall'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale 4-2-1977;
- 3) deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dei sistemi di cui al punto precedente anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. La documentazione deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo;
- 4) l'acqua di falda a valle del pozzo perdente non può essere adibita ad uso potabile, domestico o irriguo per alimenti da consumare crudi se non previo accertamento chimico-fisico e microbiologico favorevole; in ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 mt. pozzi o sorgenti destinati all'approvvigionamento di acqua potabile. Nel caso in cui sia stata eseguita una valutazione di vulnerabilità sugli acquiferi la Ditta dovrà tenerne conto in modo da evitare impatti negativi sulla qualità delle acque sotterranee;
- 5) il sistema di smaltimento deve essere posto lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolano il passaggio di aria nel terreno;
- 6) la differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non deve essere inferiore a 2 mt.;
- 7) la distanza da qualunque condotta, serbatoio od opera destinata al servizio potabile deve essere almeno di 50 mt. (ad esclusione delle opere per la distribuzione interna alla proprietà);
- 8) il pozzo perdente non deve provocare maleodori, sversamenti o altri inconvenienti dannosi all'igiene o all'ambiente. In caso di incidenti la Ditta dovrà intervenire con tempestività al fine di ripristinare la normale funzionalità dello scarico. Qualora fosse necessario dovrà, altresì, essere ricercata un'alternativa alla gestione del refluo;
- 9) dovrà essere effettuato un monitoraggio in regime di autocontrollo sulle acque reflue domestiche recapitanti nel pozzo perdente attraverso autocontrolli periodici, con frequenza quadriennale, a partire dal rilascio dell'autorizzazione;
- 10) i risultati analitici degli autocontrolli andranno trasmessi ad A.R.P.A. - Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est - ed alla Provincia di Vercelli a mezzo di supporto informatico entro i successivi 15 giorni dall'ottenimento delle risultanze analitiche relativamente ai parametri COD, BOD5, pH e materiali sedimentabili; inoltre, devono essere tenuti a disposizione per almeno quattro anni;
- 11) il pozzetto di ispezione e di campionamento, posto a monte dell'immissione dei reflui depurati nel pozzo perdente, deve essere mantenuto costantemente agibile e pulito e deve consentire il prelievo del refluo depurato;
- 12) non devono essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione;
- 13) è preclusa ogni possibilità di scaricare reflui non depurati. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;
- 14) in caso di costruzione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 mt dal punto di scarico attuale, esso vi dovrà essere convogliato eliminando il sistema di trattamento esistente, qualora il tronco fognario sia provvisto di sistema depurativo;

15) devono essere notificate all'Ente autorizzante ogni variazione delle modalità dello scarico e della tipologia delle acque reflue;

Referenti: Camandola Anna Maria
Responsabile Ufficio Acque Reflue